



16223/15

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Famiglia
Diritto dell'ex
coniuge a una quota
dell'indennità di
fine rapporto

Composta da:

Dott. Fabrizio Forte	- Presidente -	R.G.N. 20578/13
Dott. Giacinto Bisogni	- Rel. Consigliere -	
Dott. Maria Acierno	- Consigliere -	Cron. 16223
Dott. Guido Mercolino	- Consigliere -	Rep. /
Dott. Loredana Nazzicone	- Consigliere -	Ud. 21/04/15

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

RRF
, elettivamente domiciliata in Roma,
via Carlo Alberto Racchia 2 presso lo studio dell'avv.
Domenico Naccari che la rappresenta e difende per
procura alle liti in calce al ricorso e dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo al
fax n. X e all'indirizzo p.e.c.

X

- ricorrente -

nei confronti di

689 RF

2015 Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'avv. Antonino
Spinoso, rappresentato e difeso dagli avvocati

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
dlgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Bisogni



Francesco Giuffrè e Andrea Michele Viola (fax

X

X

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 14/2013 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 6 maggio 2013 e depositata il 13 maggio 2013, n. 30/2013 R.G.;

Rilevato che

1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 3 dicembre 2012 ha respinto il ricorso proposto da RRF e diretto all'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge RF.
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la F che ha contestato l'esclusione dell'assimilabilità del premio di operosità, spettante al F nella qualità di medico specialistico convenzionato presso la locale azienda sanitaria provinciale, all'indennità di fine rapporto e ha ribadito la circostanza del pacifico riconoscimento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del F.
3. La Corte di appello di Reggio Calabria, pur ritenendo fondata la censura relativa al carattere sostanziale di indennità di fine rapporto da attribuirsi al premio di operosità, ha però rilevato che la F non ha provato l'esatto

Borzi



ammontare della indennità di fine rapporto, percepita dall'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi limitata ad avanzare una richiesta di informazioni all'A.S.P. di Reggio Calabria senza attivarsi ulteriormente a seguito dell'inerzia dell'amministrazione. Ha pertanto respinto l'appello ritenendo impossibile emettere una pronuncia di condanna anche generica per la impossibilità di verificare la percentuale di incidenza del diritto della F sull'indennità sulla base degli anni di matrimonio coincidenti con gli anni di svolgimento del rapporto di lavoro del F.

4. Ricorre per cassazione RRF deducendo
- a) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; b) violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
5. Si difende con controricorso RF.
6. Le parti hanno depositato memorie difensive.

Ritenuto che:

7. Con il primo motivo di ricorso la F rileva che il giudice di appello ha errato nel ritenere proposta una domanda di condanna invece che una domanda di riconoscimento del suo diritto all'attribuzione della quota dell'indennità di fine rapporto e nel ritenere mancante una prova dell'ammontare dovuto. Una prova che non solo era

Braschi



ricavabile in base alle difese avversarie e in forza del principio di non contestazione ma non era, secondo la ricorrente, neanche necessaria. Infatti il quantum dovuto alla ricorrente si determina sulla base di un mero calcolo che è stato compiuto dall'ente datoriale in applicazione della legge.

8. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto carente la prova dei presupposti del diritto vantato dalla F in relazione alla necessità di accertare non solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'attribuzione dell'assegno divorzile ma anche l'entità dell'indennità percepita dall'ex coniuge e la durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l'indennità. In assenza di tali elementi il giudice dell'appello ha ritenuto impossibile pervenire anche a una pronuncia di accertamento del diritto della F. Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. dato che nel giudizio di merito è stata respinta la domanda proposta dalla F. Tale domanda peraltro non era consistita nella richiesta di determinare in astratto il suo diritto a percepire la quota dell'indennità di fine rapporto ma era invece stata articolata come richiesta di: "1) disporre che quota dell'indennità di fine rapporto spettante al FR nella misura di



legge, venisse attribuita alla ricorrente; 2) ordinare e autorizzare l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria a pagare direttamente alla ricorrente il trattamento di fine rapporto spettante, ovvero, qualora il pagamento sia già avvenuto, in favore del F , condannare lo stesso a corrispondere alla F la quota spettantegli per legge".

9. Con il secondo motivo di ricorso si rileva la sussistenza di ragioni profonde e valide per la compensazione integrale e/o parziale delle spese del giudizio di merito.

10. Il motivo di ricorso deve essere respinto in quanto la Corte di appello ha fatto applicazione del principio della soccombenza, per il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa mentre non comporta violazione del principio la compensazione delle spese, allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il sindacato della Cassazione, in materia di attribuzione dell'onere delle spese del giudizio, è quindi limitato al controllo dell'osservanza del principio della soccombenza e della congruità della motivazione nel caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.

Bm



11. Va pertanto respinto il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.600 euro di cui 200 per spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

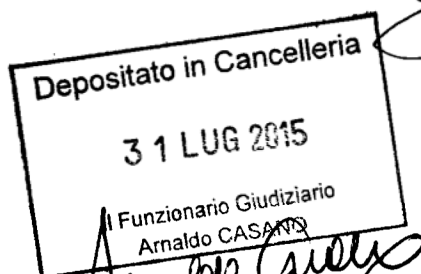
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2015.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni



Il Presidente
Fabrizio Forte



Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANOVA